



REGOLAMENTO SEZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI DESENZANO DEL GARDA

Approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 24.03.2006



REGOLAMENTO SEZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI DESENZANO DEL GARDA

Approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 29.03.1996, modificato dall'Assemblea generale ordinaria del 24.03.2006

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - E' costituita con sede in Desenzano del Garda una associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Desenzano del Garda", e sigla "C.A.I. - Sezione di Desenzano del Garda". Essa ha durata illimitata.

Art. 2 - L'associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) ed uniforma il proprio regolamento allo statuto e al regolamento generale del C.A.I.

La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

I membri dell'associazione sono di diritto soci del C.A.I.

Titolo II - SCOPI

Art. 3 - L'associazione ha per scopo di provvedere, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati :

a) alla diffusione della frequentazione della montagna, alla educazione morale ed all'istruzione tecnica degli alpinisti, specialmente dei giovani, mediante la pratica dell'escursionismo, dell'alpinismo, dello scialpinismo e della speleologia; con l'organizzazione di escursioni e di ascensioni collettive, di conferenze e riunioni didattiche;

b) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche;

c) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

d) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

e) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;

f) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche.

Art. 4 - L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e acconfessionale.

Titolo III - SOCI

Art. 5 - Le categorie di soci dell'Associazione sono le seguenti: onorari, benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilisce lo Statuto del C.A.I.

Art. 6 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno due anni; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà. Il Consiglio Direttivo della sezione decide sulla ammissione del socio con giudizio insindacabile.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. e il Regolamento della Associazione, dei quali riceve una copia all'atto della iscrizione, nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - I soci sono tenuti a versare all'Associazione:

a) la quota di ammissione,

b) la quota associativa annuale,

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative,

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I contributi di cui al comma precedente devono essere versati integralmente in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno; dopo tale data potrà essere addebitata al socio la spesa per la esazione.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata.

Art. 8 - I soci, purchè maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi nonchè di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Art. 9 - La qualità di socio si perde per morte o per estinzione dell'ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Centrale.

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 10 - Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dall'attività sociale per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione.

Titolo IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Presidente della sezione
- d) Il Collegio dei revisori dei conti

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 13 - Tutte le cariche sociali (il Presidente, il Tesoriere, il Segretario, il Consigliere, il Revisore dei Conti) sono elettive a titolo gratuito, e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti alla Associazione da almeno due anni compiuti.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonchè per almeno

tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Capo I - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della Associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'assemblea elegge i consiglieri, i revisori dei conti e gli eventuali delegati con le modalità stabilite dall'ordinamento della Sezione. E' escluso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente, ed i bilanci consuntivo e preventivo;

delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;

delibera sulle modifiche del presente regolamento;

determina la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;

delibera sullo scioglimento dell'Associazione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;

delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo, o che venga sollevata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno.

Art. 15 - L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione (in prima e seconda convocazione).

Art. 16 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima, l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 - L'assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

Art. 18 - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti; tuttavia le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti in Assemblea; le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione devono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Le elezioni e le designazioni dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti sono effettuate con voto libero e segreto.

Il voto per designazione e per l'elezione alla cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di elezione ogni altro tipo di votazione inclusa quella per acclamazione.

Art. 19 - Le deliberazioni concernenti l'~~alienazione o la costituzione di vincoli reali~~ su rifugi od altre opere alpine e le modifiche dei regolamenti, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione ~~da parte del~~ Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I.

Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo della Associazione; esso si compone di sette componenti, eletti dalla Assemblea dei soci.

I consiglieri durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili per più mandati consecutivi, salvo quanto disposto per il Presidente all'art. 25 del Regolamento.

Il socio può esprimere fino a sette preferenze.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti; il Consiglio elegge altresì un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Art. 21 - Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente regolamento o nello statuto e regolamento generale del CAI.

In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'assemblea, redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.

Art. 22 - Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 23 - Un consigliere che, per qualsiasi causa, risulti decaduto dalla propria carica viene integrato con il primo dei non eletti.

Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

Capo III - PRESIDENTE

Art. 24 - Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale. Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

Art. 25 - Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive.

Art. 26 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Capo IV - SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 27 - Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 28 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.

Capo V - REVISORI DEI CONTI

Art. 29 - Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dall'assemblea, e dura in carica tre anni. Esso elegge al suo interno un presidente.

Art. 30 - Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Titolo V - PATRIMONIO ESERCIZI SOCIALI BILANCIO

Art. 31 - Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore della Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 32 - Le entrate sociali sono costituite: dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali di spettanza della sezione.

Art. 33 - I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un libretto di risparmio intestato all'Associazione stessa, presso un istituto di credito. I mandati di pagamento devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere.

Art. 34 - Gli esercizi sociali decorrono dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio direttivo redige il bilancio, che va presentato all'assemblea ordinaria per la approvazione.

Art. 35 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del CAI.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

Titolo VI - SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Art. 36 - La Sezione può costituire, nella propria zona di attività, una o più sottosezioni, su domanda presentata da un comitato promotore al Consiglio direttivo, corredata dai documenti di cui all'art.1 Titolo VI Capo III, comma 1 del Regolamento generale. Il comitato promotore deve essere costituito da almeno venti soci ordinari e familiari e da almeno trenta nominativi che intendano aderire al sodalizio. Il Consiglio direttivo della Sezione provvede sulla domanda nei modi e termini previsti dall'art.1 Titolo VI Capo III, comma 2 del Regolamento generale.

All'interno delle Sezioni si possono costituire gruppi organizzati di soci per lo svolgimento in particolare di una delle attività statutarie o comunque di attività compatibili con i fini del C.A.I.

Art. 37 - Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza e non dispongono di autonomia patrimoniale.

La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio direttivo della sezione.

Le sottosezioni fanno parte integrante della Sezione, anche agli effetti del computo dei delegati, in conformità alle norme dell'art.3 Titolo VI dello Statuto del C.A.I.

I soci della Sottosezione pagano all'Associazione una quota il cui ammontare viene stabilito ogni anno dal Consiglio direttivo della Sezione sentito il parere dei reggenti delle Sottosezioni.

Le sottosezioni hanno un proprio Regolamento che non può essere in contrasto con quello Sezionale e che acquista esecutività con la ratifica da parte del Consiglio direttivo sezionale.

Organi della Sottosezione sono: il Consiglio Direttivo composto da un Reggente e da un numero di almeno quattro consiglieri e la Assemblea dei soci della Sottosezione.

Alle riunioni del Consiglio direttivo della Sottosezione possono essere invitate anche persone estranee al Consiglio, qualora questo lo ritenga utile o necessario.

In caso di scioglimento di una Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei revisori dei conti per territorio.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Titolo VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 38 - Le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra i soci e gli organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono: il Consiglio direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci; il Collegio regionale dei probiviri, per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento generale del C.A.I.

Art. 39 - Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente regolamento o dello statuto e regolamento generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso, a norma del Regolamento generale del C.A.I.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano lo Statuto ed il Regolamento generale del C.A.I.

Art. 41 - Il presente regolamento con deliberazione del Consiglio direttivo sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento generale del C.A.I.